

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) DOLMETTA	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 26/03/2024

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 28/11/2013 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione in n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente previa emissione del relativo conteggio, rilasciato in data 11/02/2023.

Il debito originato dal finanziamento risulta oggetto di un accordo con i creditori nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi *ex lege* 27/01/2012, n. 3.

L'istante ricostruisce così i fatti:

- in data 28/11/2013 lo stesso stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
- il contratto prevedeva un piano di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il mutuatario si obbligava a versare 12 rate annue per un importo pari a € 400,00 mensili, comprensivi di rimborso quote del capitale e degli interessi;
- il capitale lordo mutuato, rappresentante l'intera cifra dovuta, comprensiva degli interessi, era pari a € 48.000,00;
- il ricorrente con ricorso datato 19/01/2018 adiva il Tribunale al fine di accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla L. n. 3/2012;
- l'accordo di composizione della crisi, che prevedeva l'integrale pagamento del credito vantato dall'intermediario convenuto, veniva omologato in data 20/04/2018 con decreto emesso dal Tribunale;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in seguito ad uno straordinario aumento dell'attivo disponibile, il debitore chiedeva di estinguere anticipatamente l'accordo di composizione della crisi in data 16/12/2022;
- l'intermediario forniva al gestore della crisi la precisazione del proprio credito;
- quest'ultimo commetteva un errore di calcolo nella precisazione del credito, richiedendo il pagamento anche degli interessi asseritamente dovuti dalla data di omologa dell'accordo fino alla data di richiesta di estinzione anticipata, in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 9, comma 3 *quater*, della L. n. 3/2012;
- il debitore, pur riconoscendo solo parzialmente il debito, provvedeva ad effettuare il pagamento mediante bonifico istantaneo;
- il creditore incassava anche gli interessi maturati dopo il 20/04/2018, data di omologazione dell'accordo di composizione della crisi, in palese contrasto con il principio di cristallizzazione degli interessi di cui alla L. n. 3/2012;
- ne consegue che il resistente incassava € 5.619,79 di interessi non dovuti e tale conclusione risulta confermata anche dalla relazione tecnica di parte allegata al ricorso.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, il ricorrente si rivolge pertanto all'Arbitro, formulando la seguente domanda: "Accertare e dichiarare l'indebito pagamento degli interessi maturati successivamente all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi per € 5.619,79 e per l'effetto dichiarare la banca tenuta alla restituzione di € 5.619,79 oltre interessi legali e rivalutazione, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, a titolo di ripetizione dell'indebito a favore del ricorrente".

L'intermediario, costituitosi, rappresenta quanto segue:

- in data 28/11/2013 il cliente stipulava con la banca il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio; tale contratto prevedeva un capitale lordo mutuato di € 48.000,00, da rimborsare tramite n. 120 rate di € 400,00 mensili, secondo un piano di ammortamento con decorrenza dal 31/12/2013 e scadenza al 30/11/2023;
- in data 19/01/2018, il cliente presentava ricorso al Tribunale per accedere alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla L. n. 3/2012. Tale procedura veniva accolta con decreto di omologa del 20/04/2018, a seguito del quale, il credito vantato dalla banca nei confronti del cliente, derivante dal finanziamento, non avrebbe subito decurtazioni, ma una dilazione della scadenza originaria, non più prevista al 30/11/2023, come da piano di ammortamento, bensì al 30/06/2026;
- in data 24/01/2023, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la propria Amministrazione, il cliente incassava l'importo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto e chiedeva il conteggio estintivo del finanziamento, avendo ricevuto autorizzazione del Tribunale in tal senso;
- in data 10/02/2023, tenuto conto degli importi già versati dal cliente in adempimento del piano del consumatore, la banca provvedeva ad inviare il conteggio richiesto, con data di competenza al 28/02/2023, in base al quale il ricorrente provvedeva al saldo del debito residuo in data 17/02/2023;
- in data 23/03/2023, il Tribunale, preso atto della compiuta esecuzione degli obblighi di pagamento da parte del ricorrente, dichiarava la chiusura della procedura dell'accordo di composizione della crisi;
- in data 22/05/2023, il cliente inviava formale reclamo ritenendo che nel conteggio estintivo emesso dalla scrivente fossero stati erroneamente addebitati gli interessi legali e convenzionali, per un importo pari ad € 5.619,79, stante l'applicabilità del principio della "cristallizzazione degli interessi" ai sensi dell'art. 9, co. 3-*quater*, della L. n. 3/2012.



Con riferimento al ricorso in esame, la resistente preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dello stesso, in quanto volto a sollecitare l'esercizio di funzioni di tipo consulenziale da parte dell'Arbitro.

Le richieste del cliente, specificate attraverso la relazione tecnica allegata al ricorso, sarebbero finalizzate ad ottenere un ricalcolo del piano di ammortamento e come tali si risolverebbero, inevitabilmente, in una pronuncia consulenziale che esula dalla competenza dell'ABF.

In subordine evidenzia comunque l'infondatezza del ricorso, alla luce del fatto che l'art. 9, co. 3-*quater*, della L. n. 3/2012, richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa restitutoria, prevede che: "Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile".

Le disposizioni contenute nell'art. 9, co. 3-*quater*, della Legge n. 3/2012 (applicabili *ratione temporis* alla fattispecie in contestazione), risultano confermate anche dall'art. 68, co. 5, del D.lgs n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) in cui si legge: "Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile", non lasciano dubbi interpretativi circa gli effetti del deposito della "proposta di accordo" ovvero della "domanda" che sono quelli di sospendere il corso degli interessi legali e convenzionali, differendone l'esigibilità ad un momento successivo alla chiusura della procedura ovvero all'eventualità che il cliente sia tornato *in bonis*. Ad ogni modo tale effetto sospensivo non ne esclude la debenza, atteso che il credito della banca ha subito solo una dilazione della scadenza originaria.

Nel caso di specie, quindi, il ricorrente ha estinto il finanziamento prima della scadenza del nuovo piano di ammortamento e, pertanto, la banca ha correttamente computato nel conteggio estintivo gli interessi contrattualmente pattuiti e dovuti quale remunerazione del capitale mutuato.

Il resistente evidenzia altresì di avere provveduto a decurtare gli interessi non maturati alla data di competenza del conteggio estintivo, per un importo pari ad € 149,75, nonché a rimborsare i costi applicati al contratto ex art. 125-*sexies* TUB, pari ad € 620,00.

Il convenuto, infine, specifica che nel conteggio non sono presenti gli interessi di mora sulle rate maturate e non pagate dal 31/05/2018 al 30/11/2022 per un importo complessivo di € 2.530,20, come risulta dal relativo prospetto allegato.

La richiesta del ricorrente, pertanto, non può essere accolta in quanto nel calcolo dell'importo dovuto a saldo non sono stati conteggiati "interessi non dovuti".

L'intermediario rassegna le seguenti conclusioni: "1) in via preliminare: - dichiarare il ricorso inammissibile per le motivazioni illustrate in narrativa; 2) in via principale: - riconoscere il corretto operato della banca e, per l'effetto, rigettare il ricorso".

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di quota parte non maturata degli interessi corrispettivi, che non sarebbero stati correttamente stornati in sede di conteggio estintivo in seguito all'accordo con i creditori nell'ambito di una procedura di composizione della crisi.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto le richieste formulate dal cliente sembrerebbero finalizzate ad ottenere un ricalcolo del piano



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di ammortamento e si risolverebbero in una pronuncia consenziale che esulerebbe dalle competenze dell'Arbitro.

Tale eccezione deve essere respinta, atteso che il ricorrente ha allegato, a sostegno delle proprie richieste restitutorie, una relazione peritale contenente anche una tabella di calcolo, ragion per cui la relativa domanda non appare né indeterminata né consenziale. Deve essere evidenziata invece, sebbene non eccepita dall'intermediario, l'incompetenza per materia dell'ABF.

Difatti sia le Disposizioni ABF - Sez. I, par. 4 vietano di sottoporre alla cognizione dell'Arbitro le controversie già sottoposte all'Autorità giudiziaria che l'art. 13 della L. n. 3/2012 demanda all'Organismo di Composizione della Crisi (c.d. OCC) di risolvere le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo.

Nel caso di specie, infatti, appare indubbio che l'adempimento del debito nei confronti dell'intermediario resistente risulta essere stato oggetto dell'accordo omologato dal Giudice.

Ne deriva che l'esattezza dell'adempimento e le relative contestazioni andrebbero sottoposte, sotto la vigilanza dell'OCC, al Giudice investito della procedura, esulando dall'ambito di cognizione dell'Arbitro.

Ciò pare confermato anche dall'art. 71 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), che ha sostituito la L. n. 3/2012, in ogni caso applicabile *ratione temporis* al caso di specie, alla luce delle relative disposizioni transitorie.

La domanda formulata nel ricorso, infatti, implica la revisione o, quanto meno, è destinata ad incidere sul provvedimento del 12/01/2023 con cui il Giudice, come richiesto dal debitore/ricorrente tramite istanza del 16/12/2022, autorizzava la soddisfazione anticipata dei creditori, essendo disponibili le somme per soddisfare i debiti residui.

Piuttosto significativa sotto tale profilo appare la circostanza che il ricorrente ha avuto necessità di chiedere la previa autorizzazione del Giudice per poter procedere all'estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di una materia sottratta alla libera disponibilità dell'istante.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA